

Repertorio n. 1460/2012

Convenzione

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di aprile in
Cagliari presso gli uffici dell'Assessorato degli Enti locali,
finanze e urbanistica viale Trieste civico 186,=====

=====23 aprile 2012=====

Dinanzi a me Dr. MASSIMILIANO DESOGUS Ufficiale Rogante della
Direzione generale degli enti locali e finanze, nominato con
determinazione del Direttore generale in data 4 maggio 2011 n.
984,=====


=====sono comparsi i signori:=====


- DANIELE ENZO, nato a Roma il 6 marzo 1962, domiciliato per
la carica presso la sede della società di cui infra, il quale
interviene al presente atto in qualità di procuratore speciale
della società:=====


- "ERREBIAN S.P.A." di seguito denominata anche Fornitore, con
sede in Pomezia, via Dell'Informatica n. 8, partita IVA,
codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese
presso la C.C.I.A.A. di Roma 08397890586, numero R.E.A.
658104, capitale sociale euro 4.257.000,00 interamente
versato, autorizzato al presente atto in virtù di procura
speciale a rogito del Dr. Carlo Cavicchioni, Notaio in Roma,
in data 5 aprile 2012 repertorio n. 70649, che in originale,

REGISTRATO A
CAGLIARI
il in corso di
registrazione poiché
nei termini









potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;=====

- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente convenzione, sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;==


- che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;=====

- che il Fornitore è in possesso di certificazione del sistema di qualità n. 194313 conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2008, rilasciata in data 18 febbraio 2002 da BUREAU VERITAS Italia S.p.A.;=====

- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;=====

- che il Fornitore in sede di gara ha presentato la propria offerta economica omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B";=====





sostanziale, col presente atto le parti convengono e stipulano

quanto segue:=====

=====Articolo 1 -Valore delle premesse e degli allegati=====

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato tecnico, l'elenco dei servizi/prodotti aggiudicati al Fornitore, la dichiarazione di conformità tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.=====

=====Articolo 2 -Definizioni=====

Nell'ambito del presente atto si intende per:=====

- convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;=====



- Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli ordinativi di fornitura;=====



- importo massimo spendibile della Convenzione: l'importo di aggiudicazione;=====


- ordinativo di fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni, oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;=====

- richiesta di consegna (ordine): nell'ambito dell'ordinativo di fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni









di consegna. I corrispettivi, determinati dalle quantità ordinate per i prezzi unitari offerti dal Fornitore, vanno a scalare l'importo dell'ordinativo di fornitura emesso dalla singola Amministrazione contraente.=====

- La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni. Pertanto nei confronti del Fornitore l'obbligazione sorge per ciascuna Amministrazione solo a seguito dell'emissione degli ordinativi di fornitura.=====



- Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.=====

=====Articolo 5 -Utilizzo della Convenzione=====

Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione, previa registrazione al sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna, mediante l'emissione di ordinativi di fornitura sottoscritti dai punti ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti ordinativi di fornitura con le modalità di cui negli articoli successivi.=====

- È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione;





soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a imprese diverse dal medesimo Fornitore.=====

Articolo 7 -Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità=====

- Il materiale di cancelleria deve corrispondere alle tipologie, descrizioni e caratteristiche tecniche offerte in sede di gara e alle norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento;=====

- il Fornitore in sede di presentazione dell'offerta ha trasmesso un listino prezzi relativo ad eventuali prodotti non compresi nella fornitura e connessi alla fornitura del lotto.

I prodotti presenti in tale listino sono inclusi tra quelli acquistabili dalle Amministrazioni nell'ambito della presente Convenzione;=====



- per le singole richieste di consegna le Amministrazioni possono scegliere tra le differenti modalità previste;=====

consegna di un ordine su uno o più piani, con un minimo ordine pari a euro 200,00 (duecento virgola zero zero);=====

consegna di tutti i prodotti di cancelleria ordinati in un carico completo:=====

- sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e





intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni assumendosene ogni relativa alea.=====

- Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.=====


- Le attività contrattuali eseguite presso i locali delle Amministrazioni contraenti non devono interferire con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse.===

- Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende sanitarie e/o da terzi autorizzati.=====

- Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere negli uffici delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.=====

- Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni





- fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel capitolato tecnico a cui si rinvia integralmente e nell'offerta ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione;=====


- tenere indenne le Amministrazioni contraenti dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;==

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;=====

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.=====

Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi indicati negli ordinativi e nelle successive richieste di consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e fermo restando





dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.=====

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.=====

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.=====

=====Articolo 10 -Campionatura-=====

I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici della Regione per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.=====

Le Amministrazioni contraenti possono verificare, in qualsiasi





giorni lavorativi, a dare riscontro dell'ordinativo di fornitura ricevuto dalle Amministrazioni contraenti.=====

Qualora non fosse possibile eseguire l'ordinativo di fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'ordinativo di fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.=====


L'esecuzione degli ordinativi avviene mediante l'emissione di apposite richieste di consegna, con l'indicazione di quantità, modalità e luoghi di consegna dei prodotti, inviate o trasmesse a mezzo di lettera raccomandata a.r., fax o altro mezzo elettronico.=====

Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione alle richieste di consegna che contengano un valore della fornitura di almeno euro 200,00 (duecento virgola zero zero) per ciascun luogo di consegna indicato dall'Amministrazione contraente.=====

Il Fornitore si obbliga a consegnare i beni richiesti con le modalità di seguito stabilite, ed a contattare i referenti indicati negli ordinativi e/o nelle richieste di consegna, per concordare luoghi ed orari.=====

La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi, quelli relativi a trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei





- per richieste espresse nel rispetto del predetto valore minimo ordinabile, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta;=====

- per richieste di consegna materiale di cancelleria, unico e comprensivo di tutti i prodotti inseriti nell'ordinativo di fornitura, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.=====

All'atto di ogni consegna, le Amministrazioni possono prelevare campioni dei prodotti su cui effettuare i relativi controlli di conformità.=====


La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. L'Amministrazione si riserva di accertare la quantità e qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere accettata ad ogni effetto dal Fornitore.

Eventuali eccedenze non autorizzate non sono riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.=====

L'accettazione dei prodotti non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale.=====

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai





e-mail sono precisati nel precedente articolo 11. La predetta centrale operativa sarà attiva tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 17.00, ad esclusione dei giorni non lavorativi (compreso il sabato), i giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio e la seconda e terza settimana di agosto. Il call center fornirà alle Amministrazioni contraenti informazioni relative alle forniture comprese nella Convenzione, alle modalità di attivazione della Convenzione, alle modalità di compilazione degli ordinativi di fornitura e delle singole richieste di consegna, alle modalità di consegna possibili con le diverse indicazioni sui prezzi, alle modalità di inoltro dei reclami, allo stato delle richieste di consegna in corso e allo stato delle consegne.=====

- Servizio di accesso dati su web.=====

Al fine della pubblicazione nel portale web www.sardegnaecat.it nella sezione "convenzioni quadro", Il Fornitore si obbliga a consegnare alla Regione:=====

- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;=====


- le schede tecniche su supporto informatico;=====

- le informazioni sull'azienda produttrice;=====

- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del "call center".=====

Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio del predetto materiale saranno comunicate dalla Regione. Il





-----Articolo 13 -Corrispettivi-----

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli ordinativi di Fornitura e delle singole richieste di consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta presentata in sede di gara.-----


Per quanto concerne i prodotti inseriti nel "Listino prezzi attualmente in vigore" consegnato in sede di presentazione dell'offerta, ai rispettivi prezzi unitari indicati nel listino viene applicata la percentuale di sconto calcolata sull'offerta economica del relativo lotto pari al 54,22%.=====

I predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.=====

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.=====

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio





Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.=====



Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata e spedita all'Amministrazione contraente, deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, all'ordinativo di fornitura emesso, alla singola richiesta di consegna e alla ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) nei casi previsti dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.=====

I pagamenti vengono effettuati con una dilazione di 60 giorni successivi alla data di fine mese di ricevimento della fattura, salvo diverso termine inferiore stabilito da ciascuna Amministrazione contraente, con bonifico sui conto correnti intestati alla società ERREBIAN S.p.A., rispettivamente presso la Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila IBAN: IT29W0604003203000000175292 e presso la Banca popolare del Lazio IBAN: IT29B0510438990CC0110523402;=====

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.=====

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi





strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.=====

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.=====

-----Articolo 16 -Trasparenza-----

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:=====

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;=====

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;===

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.=====

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si





imputabile alla Regione ovvero a forza maggiore o a caso

fortuito, rispetto al termine stabilito per:=====

- l'attivazione del servizio di "call center";=====

- la consegna dei dati su web;=====

- la consegna della reportistica;=====

la Regione applica al Fornitore una penale pari a euro 50,00

(cinquanta virgola zero zero) al giorno, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno.=====

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore

esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo

parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella

presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi

l'Amministrazione contraente, ovvero la Regione, applica al

Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento

in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere

prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni

contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del

maggior danno.=====

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo

all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi,

vengono contestati per iscritto dall'Amministrazione

contraente ovvero dalla Regione. Il Fornitore deve comunicare

per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine

massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile





eventuali maggiori danni.=====

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'ordinativo di fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l'Amministrazione contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.=====


=====Articolo 18 -Cauzione definitiva=====

A garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha stipulato una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva meglio descritta nella superiore premessa.=====

La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.=====

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di





effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.=====

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la Regione hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.


=====Articolo 19 -Proprietà dei prodotti-=====

Con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.=

=====Articolo 20 -Riservatezza-=====

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.=====





quelle previste in altri articoli della presente Convenzione, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., le singole richieste di approvvigionamento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. L'Amministrazione contraente resta obbligata per la parte restante del proprio ordinativo di fornitura.=====

In ogni caso le Amministrazioni contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli ordinativi di fornitura nei seguenti casi:=====


- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;=====

- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;=====

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";=====

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le





risolto il proprio ordinativo di fornitura ai sensi dei
precedenti commi 1 e 2;=====



- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti
offerti in sede di gara, verificati ai sensi dell'articolo
"Campionatura";=====

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed
autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in
parte;=====

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli
obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si
protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15
(quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata
a.r. dall'Amministrazione contraente e/o dalla Regione, per
quanto di propria competenza, per porre fine
all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o
la Regione hanno la facoltà di considerare, per quanto di
rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo
ordinativo di fornitura e/o la Convenzione e di ritenere
definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale
equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore
per il risarcimento del danno.=====

La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei
singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si
verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso
il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni





ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i
creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga
incaricato della gestione degli affari del Fornitore;=====


- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per
l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e,
comunque, quelli previsti dal bando di abilitazione,
dall'avviso di gara e dal disciplinare di gara relativi alla
procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore
medesimo;=====

- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o
l'amministratore delegato o il Direttore generale o il
Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste
dalla normativa antimafia.=====

Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di
giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo
ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari,
da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.=====

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo i casi indicati al






adeguata polizza assicurativa, meglio descritta nella superiore premessa, a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.=====

=====Articolo 24 -Subappalto=====

Il Fornitore in sede di offerta non ha indicato di volersi avvalere del subappalto.=====





carico delle medesime Amministrazioni contraenti.=====

Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.=====


Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.=====

=====Articolo 27- Responsabile della Fornitura=====

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Rizzoli Andrea nato a Roma il 30 settembre 1963, residente a Roma via Vito Sinisi n. 45, codice fiscale RZZ NDR 63P30 H501I, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti della Regione, nonché di ciascuna Amministrazione contraente.=====

I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono:
numero telefonico 335679156, numero di fax 0691826316,
indirizzo e-mail a.rizzoli@atanor.it.=====





Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il
Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è
determinata in base alla normativa vigente.=====


Articolo 31 -Trattamento dei dati, consenso al trattamento-

Con la stipula della presente Convenzione, le parti, in
relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in
esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi
reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste
dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle
relative alle modalità di esercizio dei diritti
dell'interessato previste dal Decreto medesimo.=====

La Regione, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad
obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari
alla esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di
fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio
dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni
contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di
spesa ottenibili.=====

In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla
Convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura,
dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed
alla trasmissione anche per via telefonica e/o telematica,
alla Regione, da parte del Fornitore, dei dati relativi alla
fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità





preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice;=====

- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;=====


- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;=====

- nel trasmettere alla Regione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Regione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;=====

- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;=====

- nel consentire alla Regione, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento







essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.-----

Il Fornitore come sopra rappresentato, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare espressamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Durata), Articolo 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Campionatura), Articolo 11 (Modalità di conclusione e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 12 (Servizi connessi), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi e clausola risolutiva espressa), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Proprietà prodotti), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni,





Ufficiale Rogante e parte dattiloscritti da persona di mia
fiducia sotto la mia direzione sin qui.=====

F.to Enzo Daniele

F.to Cinzia Lilliu

F.to Massimiliano Desogus Ufficiale Rogante -Sigillo-



Copia conforme all'originale
sottoscritta come per legge.
Cagliari

